

Prot. 915

Cagliari, 17.06.2021

PEC

Al Direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
Dott. Paolo Loddo
Al Responsabile del Procedimento
Ing. Fernando Mura
Ente Acque della Sardegna (ENAS)

Via Mameli n° 88
09123 Cagliari
Viale Trento n. 69
09123 Cagliari

protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA - Affidamento, mediante Accordo Quadro, dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per l'attuazione degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres"

CIG 87453413B2 - CUP I87D20000010002

Scadenza: 14/07/2021

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

Nel disciplinare di gara al punto 7.1 laddove vengono enunciati i requisiti del gruppo di lavoro si richiede la presenza di 4 figure di esperti BIM: n.1 CDE/ BIM Manager, n. 1 BIM Coordinator, n. 2 BIM Specialist.

L'obbligo per le Stazioni Appaltanti di richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'art. 23 comma 1 lett. h) del Codice è sancito, a partire dal 1° gennaio 2021 per lavori complessi di importo a base di gara superiore a 15 milioni di euro dall'art. 6 comma 1 lett. c) del DM 560 del 01/12/2017. Trattandosi di un importo lavori di 54 milioni di euro, il ricorso al BIM appare quanto mai opportuno.

Tuttavia, si pone l'attenzione sulla duplice richiesta inserita nella lex specialis:

- che ci siano 4 professionisti con specifiche competenze in ambito BIM, quando in nessun caso la normativa nazionale indica l'obbligatorietà di tali figure. Al riguardo, semmai tutto il DM 560 del 1/12/2017 prescrive l'utilizzo dei metodi BIM, che quindi possono essere certamente gestiti da ingegneri senza particolari certificazioni;

- che i concorrenti debbano essere in possesso di *Certificazione in corso di validità, ufficialmente rilasciata da organo abilitato, delle competenze alle funzioni come stabilito dalla Norma UNI 11337-7.*

Ebbene, al riguardo, si fa presente che le scelte indicate appaiono fortemente limitative del *favor participationis*, anche per le ragioni che seguono.

Attualmente numerosi professionisti lavorano facendo ricorso alle procedure BIM, senza aver assunto qualifiche e/o certificazioni al momento non obbligatorie.

Peraltro, occorre precisare che le regole sulle certificazioni e qualifiche BIM sono ancora oggi oggetto di scrittura e modifica da parte del Legislatore o sono al più di recente adozione, pertanto nessuno degli aspetti menzionati (eccetto l'obbligo di utilizzare le metodologie BIM) può allo stato attuale formare oggetto di requisiti di partecipazione alle pubbliche gare.

In linea generale, al fine di favorire l'accesso ad una platea di operatori più vasta, ad avviso dello scrivente Ordine, sarebbe più opportuno trasformare la richiesta del possesso dei predetti elementi in punteggi premianti in sede di valutazione dell'offerta tecnica, attribuendo alla presenza di professionisti in possesso di certificazione specifica, un punteggio congruo rispetto al punteggio totale assegnato per la stessa offerta tecnica (nel caso in specie pari a 72 punti complessivi).

A ciò si aggiunga che l'obbligo del possesso di tali requisiti viene specificato nello "schema di Contratto" mentre non viene detto nel disciplinare di gara dove, al punto 16.B.4, si afferma che "(...) Dovrà essere in particolare dimostrato adeguatamente il possesso delle risorse umane, software e hardware occorrenti per la modellazione e gestione informatica del progetto in conformità alle previsioni dell'art.23 comma 13 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, del D.M. n.560/2017 e alle norme della serie UNI 11337 come meglio descritte nel Capitolato informativo annesso al Disciplinare di esecuzione dei servizi (...).

Si ritiene che, per uniformità della documentazione di gara, nell'ottica di evitare possibili fraintendimenti, la richiesta specifica dei requisiti di partecipazione debba essere esplicitata con precisione all'interno del Disciplinare di gara che fissa le regole per la partecipazione alla stessa procedura.

Alla luce della criticità riscontrata, si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche al bando prevedendo, per il possesso di determinate figure professionali e delle certificazioni dei professionisti, un punteggio premiante in luogo di un obbligo tassativo.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente
Sandro Catta

